

CONSIGLIO DELL'ORDINE AVVOCATI
Palazzo di Giustizia di Modena
Cod. Fisc. 80008490361

VERBALE DI SEDUTA

Il giorno **4 FEBBRAIO 2022**, alle ore 14.30, a seguito di convocazione urgente per le vie brevi, seguito da invio del link per il collegamento da remoto, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena si è riunito presso la sede di Corso Canalgrande n. 77.

Si dà atto che sono presenti i Consiglieri avv.ti: LUCIA BOCCHI, VERENA CORRADINI, ROBERTO MARIANI, DOLORES REATTI.

Sono altresì collegati da remoto i Consiglieri avv.ti: MARCO AUGUSTO PELLEGRINI, KATIA PIUBELLO, JURIJ RUDI e ANDREA VIOLI.

Assume la Presidenza della seduta il Presidente avv. Roberto Mariani, su invito del quale il Consiglio procede con la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno:

1. DOTT.SSA GIORGIA PELLIZZARI – DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO COMPIUTA PRATICA

Il Consigliere Segretario comunica che la dott.ssa GIORGIA PELLIZZARI, nata a Bollate (MI) il 13/04/1994, cod., fisc. PLLGRG94D53A940E, ha chiesto il rilascio del certificato di compiuta pratica forense, ai fini della ammissione agli esami di Avvocato.

Il Consiglio,

- letta la domanda dell'interessata,
- ritenuto che la richiedente, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Consiglio con delibera in data 16/02/2021 proveniente dal COA di Milano con anzianità 30/04/2020, ha svolto il tirocinio forense con diligenza e profitto sino al 04/11/2021,
- ritenuto altresì che, la medesima, iscritta quale Praticante Avvocato nel Registro dei Praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine di Milano dal 30/04/2020 al 16/02/2021, ha svolto, in tale periodo, la pratica forense con diligenza e profitto, come risulta dal certificato di pratica parziale rilasciato dal COA di Milano in data 02/12/2021,
- visto l'art. 45 L. 247/2012

D E L I B E R A

rilasciarsi alla dott.ssa GIORGIA PELLIZZARI il certificato di compiuto tirocinio forense ai sensi dell'art. 45 L. 247/2012.

2. VARIE ED EVENTUALI

-Proposta di modifica parametri forensi DM 55/14 - delibera CNF n.534

Il Consigliere Segretario avv. Bocchi relaziona in merito alla bozza, inviata ai Consiglieri in data 03.02.22, contenente le proposte di emendamento discusse dal COA nella seduta dell' 1.02.22 .

Il COA di Modena, raccolte le osservazioni dei Consiglieri, delibera le seguenti proposte modificative:

in via generale per tutti i parametri:

-ferma l'applicazione a tutti i valori parametrici, in ogni caso, dell'aggiornamento ISTAT 2014/2021;

-l'aumento generale del 20% di tutti i compensi previsti per ogni tipo di procedimento giudiziale (salve le proposte del CNF di superiori maggiorazioni per specifici procedimenti risultanti dalla

delibera n.534 e salve le specifiche proposte di seguito formulate) ritenendosi inadeguati gli attuali valori ed insufficiente il solo aggiornamento ISTAT per adeguare il compenso professionale al reale aumento medio del costo della vita;

-il mantenimento della possibilità di aumento fino a +80% (e fino a +100% per la fase istruttoria civile), dei valori base dei parametri, come attualmente previsto dagli artt. 4 ,co.1, 12, co.1 , e 19, co.1 , ritenendo peggiorativa la proposta CNF di indicazione della percentuale di aumento nella misura del 50% e non risultando peraltro precisato se si tratti di aumento in percentuale fissa o massima;

-la precisazione che i valori base dei parametri possono essere diminuiti fino al 50% , non risultando chiarito, nella proposta CNF, se si intenda indicare una percentuale massima e non fissa;

per l'attività penale:

- l'aumento dei parametri previsto per le indagini difensive gravose, impegnative ed urgenti fino al 40%. E' dato di esperienza che le indagini difensive, anche preventive, per reati di particolare gravità in relazione al titolo comportano l'escussione di numerose persone informate sui fatti nonché l'acquisizione di documenti e la raccolta di altri elementi di prova, che impegnano il difensore anche per periodi di lunga durata. Si ritiene pertanto che l'aumento proposto, sino al 40%, sia criterio in grado di adeguare il compenso richiesto alla concreta attività di indagine difensiva esercitata dal professionista nel singolo procedimento.

per la conciliazione e transazione:

-una più chiara formulazione del comma 6 dell'art.4, tenuto anche conto delle difficoltà interpretative che la norma ha presentato nel passato.

Si propone pertanto il seguente testo: *"Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura dell'importo liquidabile per la fase decisionale anche se non svolta, aumentato di un 25%, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta"* ;

per l'attività stragiudiziale:

- a) un'integrale revisione del criterio di liquidazione dei compensi per l'attività stragiudiziale, con reintroduzione delle voci previste dalle previgenti tariffe forensi (2004) che, distinguendo tra varie tipologie di attività svolta, consentivano una più agevole e congrua applicazione dei compensi da richiedere;

a tale riguardo sarebbe opportuno reintrodurre il riferimento ai pareri orali e ai pareri scritti, in base al valore della pratica: per i pareri infatti mal si attaglia il parametro dei compensi previsti per l'attività stragiudiziale, risultante in certi casi (se appunto applicato ai pareri) sproporzionato, se non addirittura abnorme.

La proposta di cui sopra è formulata in considerazione della difficoltà applicativa dell'attuale previsione di un'unica voce generica ed onnicomprensiva ("prestazioni di assistenza stragiudiziale"- tabella 25) per ciascuno scaglione di valore;

b) per l'ipotesi che il CNF ritenga di non accogliere la proposta di cui al precedente punto e di procedere secondo quanto previsto nella delibera n. 534 oggetto d'esame, si propone di:

- 1) chiarire il significato da attribuire al testo nel suo complesso ed in particolare alla locuzione "di norma";
- 2) equiparare tutti i criteri di determinazione della percentuale applicabile agli affari di valore superiore a 520.000,00, non essendo dati nella formulazione CNF valori alti o bassi di riferimento;
- 3) elevare la percentuale minima dello 0,25 %, la cui applicazione produrrebbe quantificazioni peggiorative rispetto al parametro attuale.

Si propone dunque la seguente formulazione, come ipotesi subordinata rispetto al precedente punto:

I compensi liquidabili per prestazioni stragiudiziali sono indicati nella tabella n.25 e sono normalmente onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. Quando l'affare si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per

ciascuna fase o parte.

Per le prestazioni stragiudiziali in relazione ad affari dal valore superiore ad euro 520.000,00 il compenso è liquidato sulla base di una percentuale variabile da un massimo del 3% ad un minimo dello 0,50 %, da determinarsi tenendo conto del valore dell'affare, della durata dell'incarico, della sua complessità e dell'impegno profuso."

Chiusa la discussione, il COA delega il Consigliere Segretario a provvedere alla compilazione del modulo CNF ed all'inoltro telematico entro la giornata odierna.

Alle ore 15.00, null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta.

Letto confermato sottoscritto.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

F.to avv. Lucia Bocchi

IL PRESIDENTE

F.to avv. Roberto Mariani